



CODICE PENALE

Art. 670 c.p.

Mendicità

Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.

Abrogato dal 13 luglio 1999 · versione 170

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Titolo	Primo — Delle contravvenzioni di polizia
Capo	I — Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione	I — Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
Paragrafo	4 — Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-670-mendicita>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it